

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

ACCERTAMENTO - Ritenute alla fonte - Altri redditi

03

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Operazioni esenti

AGEVOLAZIONI

04

AGEVOLAZIONI FISCALI

05

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

LAVORO

07

LAVORO SUBORDINATO - Lavoro a termine

08

Leggi In evidenza

09

Scadenze

Notizie

Fiscale

ACCERTAMENTO

Ritenute alla fonte - Altri redditi - Contributi erogati da ente privato ad una ONLUS - Successiva ripartizione tra i partner - Ritenuta del 4% - Assoggettività (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.9.2021 n. 586)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della ritenuta del 4% di cui all'[art. 28](#) co. 2 del DPR 600/73, che le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare "sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali".

Procedura di erogazione del contributo

Il caso prospettato all'Agenzia riguarda una cooperativa sociale, ONLUS di diritto, che svolge sia attività di servizi alla persona (servizi assistenziali, socioeducativi e formativi), sia attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Nell'ambito della prima tipologia di servizi, la cooperativa è risultata aggiudicataria, insieme ad altri *partner*, di un bando, che prevede l'erogazione di un contributo liberale.

Il contributo è erogato da un'associazione alla cooperativa che, quale soggetto responsabile del progetto, provvede a ripartirlo tra gli altri *partner* in relazione alle spese sostenute o da sostenersi per la realizzazione delle attività del progetto.

La risposta n. 586/2021 verte sulla necessità di operare la ritenuta di cui all'[art. 28](#) co. 2 del DPR 600/73 sia al momento della liquidazione del contributo alla cooperativa, sia al momento della successiva ripartizione dello stesso nei confronti degli altri *partner* del bando.

Ambito di applicazione soggettivo

L'Agenzia specifica che l'[art. 23](#) del DPR 600/73 ricomprende tra i sostituti d'imposta le società e gli enti, pubblici e privati, indicati nell'[art. 73](#) del TUIR, norma che, nell'elencare i soggetti passivi IRES, annovera sia gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, sia gli enti che non svolgono, in modo esclusivo o principale, attività commerciale.

Inoltre, l'[art. 28](#) co. 2 del DPR 600/73 individua in modo puntuale i soggetti su cui grava l'obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati e stabilisce che la ritenuta deve essere operata a condizione che il destinatario del contributo sia un'impresa.

In relazione ai destinatari del contributo, richiamando precedenti interventi di prassi (cfr. R.M. 8.5.80 n. [8/531](#) e 5.6.95 n. [150](#), nonché ris. 17.6.2002 n. [193](#) e 4.8.2004 n. [108](#)), l'Agenzia specifica che il termine "imprese" fa riferimento sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d'impresa.

Ambito di applicazione oggettivo

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione della ritenuta, la norma, evidenzia l'Agenzia, si limita ad indicare i contributi esclusi, dettando un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle Regioni, Province, Comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, con la sola esclusione dei contributi per l'acquisto di beni strumentali.

Nel caso di specie, il contributo è contabilizzato come "contributo in conto esercizio" (anche in capo ai soggetti *partner*); pertanto, ad avviso dell'Agenzia, ricorrono i presupposti per l'applicazione della ritenuta prevista dall'[art. 28](#) del DPR 600/73. Ciò, sia al momento della liquidazione del contributo alla cooperativa (una ONLUS), sia al momento della successiva ripartizione ai *partner* da parte della cooperativa stessa.

Erogazione del contributo da parte dell'ente pubblico

Ove il contributo fosse corrisposto alla ONLUS da parte di un ente pubblico, opererebbe l'esenzione prevista dall'[art. 16](#) del DLgs. 460/97, norma in base alla quale "sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici" non si applica la ritenuta di cui all'[art. 28](#) co. 2 del DR 600/73.

Tale agevolazione non è menzionata nella risposta ad interpello; nel caso di specie, infatti, la liquidazione del contributo nei confronti della ONLUS sembra essere effettuata da un ente privato (un'associazione).

art. 28 co. 2 DPR 29.9.1973 n. 600

Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2021 n. 586

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Contributi" - Alberti P.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Ritenute" - Cissello A.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Disposizioni generali - Operazioni esenti - Certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione - Cessione di beni necessari per il contenimento dell'emergenza sanitaria - Agevolazioni IVA \(risposte interpello Agenzia delle Entrate 15.9.2021 nn. 583, 585 e 591\)](#)

L'Agenzia delle Entrate, con alcuni recenti documenti di prassi, si è occupata dei limiti applicativi per fruire di alcune agevolazioni IVA connesse all'emergenza COVID-19.

Con la risposta a interpello n. [591/2021](#) ha riconosciuto il regime di esenzione IVA per il rilascio delle certificazioni verdi da parte dei medici di medicina generale.

Con le risposte a interpello n. [583/2021](#) e n. [585/2020](#), invece, ha esaminato le condizioni per l'applicabilità del regime di "aliquota zero" (sino al 31.12.2020) e dell'aliquota IVA del 5% (dall'1.1.2021), riferendosi alle cessioni di beni per il contrasto dell'emergenza COVID-19.

Rilascio di "green pass" da parte dei medici

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 15.9.2021 n. [591](#), ha affermato che il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. "green pass"), attestanti l'avvenuta guarigione dal virus, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, è riconducibile al regime di esenzione IVA di cui all'[art. 10](#) co. 1 n. 18) del DPR 633/72.

Nelle prestazioni di rilascio della certificazione verde COVID-19 da parte dei medici di medicina generale, conseguente all'avvenuta guarigione dall'infezione virale, è, difatti, riscontrabile quella "prevalente finalità della prestazione medica, di tutela della salute dell'interessato o della collettività", necessaria per poter fruire dell'anzidetto regime di esenzione IVA.

Letti destinati alla terapia intensiva

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.9.2021 n. [583](#) ha, tra l'altro, chiarito che si applica il regime di "aliquota zero" sino al 31.12.2020 e l'aliquota IVA del 5% dall'1.1.2021, ai sensi dell'[art. 124](#) del DL 34/2020, per i letti ospedalieri destinati alla terapia intensiva, in quanto compresi tra le "attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo", con associato il codice TARIC 9402 9000.

Termocamere

Secondo la risposta Agenzia delle Entrate 15.9.2021 n. [585](#), è possibile applicare il regime di "aliquota zero" sino al 31.12.2020 e l'aliquota IVA del 5% dall'1.1.2021 per i portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea, a condizione che l'attrezzatura sia stata installata unitamente al sistema di misurazione corporea e sia strettamente funzionale a tale scopo.

Dispenser a muro per disinfettanti

Per quanto concerne i "dispenser a muro per disinfettanti", la prassi richiamata ha chiarito che il regime agevolato spetta solo in relazione alle c.d. colonnine che presentano sistemi di fissaggio (amovibili) al terreno o al muro.

Sono, per contro, escluse dall'applicazione dell'aliquota agevolata tutte le strutture facilmente asportabili, come ad esempio le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser.

Ulteriori beni per l'emergenza COVID-19

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto l'applicabilità del regime di favore (aliquota "zero" sino al 31.12.2021 e aliquota del 5% dall'1.1.2022) per:

- i reagenti destinati alla diagnostica del COVID-19, solamente qualora rientrino nelle voci doganali già indicate, in precedenza, nella circ. Agenzia delle Entrate n. [26/2020](#);
- le sole provette sterili (sono da escludere, invece, le provette non sterili, in quanto escluse dalla nozione di "strumentazione per diagnostica per COVID-19").

Sono esclusi dalla disciplina i kit, accessori, componenti e software necessari per il funzionamento delle attrezzature in argomento. I codici doganali dei predetti beni non figurano nella circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. [12](#), ad eccezione dei codici ex 9018 9084 "strumentazione per accesso vascolare" ed ex 9018 90 "strumentazione per diagnostica Covid-19", in relazione ai quali trova applicazione il regime

agevolativo in parola.

Viene, infine, ribadito che l'elenco dei beni individuati dall'[art. 124](#) co. 1 del DL 34/2020 ha carattere tassativo e l'agevolazione di cui trattasi non può essere applicata a beni diversi da quelli espressamente individuati.

art. 10 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 124 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2021 n. 591

Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2021 n. 585

Circolare Agenzia Entrate 15.10.2020 n. 26

Circolare Agenzia Entrate 28.1.2005 n. 4

Il Quotidiano del Commercialista del 16.9.2021 - "Esente IVA il "green pass" di avvenuta guarigione" - Marchese

Il Sole - 24 Ore del 16.9.2021, p. 35 - "Esente Iva il certificato che attesta la guarigione" - Ficola S. - Santacroce B.

Il Sole - 24 Ore del 16.9.2021, p. 36 - "Dispositivi sanitari anti-Covid, i criteri per applicare l'iva agevolata" - Ioannone I. - Sepio G.

Corte di giustizia 20.11.2003 n. C-212/01 Corte

di giustizia 20.11.2003 n. C-307/01

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Regime degli impatriati – Opzione da parte dei contro-esodati - Prolungamento di 5 anni - Rientro in Italia alle dipendenze della medesima impresa (risposte interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2021 nn. 594 e 596)

Con le risposte ad interpello 16.9.2021 nn. [594](#) e 596, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito:

- ai requisiti richiesti ai c.d. "contro-esodati" ([art. 2](#) co. 1 della L. 238/2010) per prolungare di ulteriori cinque anni il regime dei c.d. "vecchi" impatriati;
- all'accesso al regime degli impatriati in caso di rientro in Italia alle dipendenze della medesima impresa.

Proroga del regime dei "vecchi" impatriati

La facoltà di proroga per i vecchi impatriati è prevista dall'[art. 5](#) co. 2-bis del DL 34/2019, il quale stabilisce che, per accedere a tale beneficio, i soggetti interessati devono:

- essere stati iscritti all'AIRE o essere cittadini di Stati membri dell'Unione europea;
- avere trasferito la residenza prima del 30.4.2019 (termine individuato dal provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 60353);
- già essere beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.

Con la risposta n. [594](#), l'Agenzia chiarisce che:

- non sussistono limitazioni soggettive all'esercizio dell'opzione da parte dei c.d. contro-esodati che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30.4.2019 e che alla data del 31.12.2019 già beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati;
- restano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione di proroga i cittadini italiani non iscritti all'AIRE.

Trasferimento della residenza in Italia

La data del 30.4.2019 assume funzione di "spartiacque" tra quanto richiesto ai vecchi impatriati rispetto a quanto richiesto ai nuovi (la cui facoltà di proroga è invece disciplinata dall'[art. 16](#) co. 3-bis del DLgs. 147/2015). In tale ottica, gli ex contro-esodati rientrerebbero automaticamente nella disciplina di proroga prevista per i vecchi impatriati; infatti, l'opzione per la transizione dal regime dei contro-esodati a quello degli impatriati era in origine riconosciuta in capo ai soggetti di cui all'[art. 2](#) co. 1 della L. 238/2010, i quali si erano trasferiti in Italia entro il 31.12.2015.

La circ. Agenzia delle Entrate n. [17/2017](#), Parte II, § 2.2, inoltre, aveva osservato che la L. [238/2010](#) non menziona il requisito della residenza fiscale né l'[art. 2](#) del TUIR; ciò che rileva ai fini dell'agevolazione è il

requisito sostanziale dell'effettivo svolgimento all'estero dell'attività di lavoro o di studio, che il soggetto deve essere in grado di dimostrare, nonché dell'avvenuto rientro in Italia per il quale la circolare ammette, quali mezzi di prova, certificati anagrafici, contratti di lavoro, di locazione e utenze.

Iscrizione all'AIRE

Altro aspetto affrontato nella risposta n. [594](#) attiene poi al requisito dell'iscrizione all'AIRE. Al riguardo, l'Agenzia conclude che risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione di proroga i cittadini italiani non iscritti all'AIRE, posizione che risulta opinabile sotto molteplici profili.

In primo luogo, come evidenziato dalla stessa risposta a interpello, si richiede un requisito formale (l'iscrizione all'AIRE), che non è invece richiesto dalla norma agevolativa primaria: l'[art. 16](#) co. 5-ter del DLgs. 147/2015, infatti, prende atto della prevalenza dei criteri convenzionali di residenza rispetto a quelli previsti dalla normativa interna, consentendo l'accesso al regime anche in mancanza di iscrizione all'AIRE, ove sia comunque possibile dimostrare la residenza estera ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni.

A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento ai c.d. contro-esodati, la circ. Agenzia delle Entrate n. [14/2012](#) (§ 1.5), richiamata dalla circ. n. [17/2017](#), ha precisato che, in presenza del requisito dell'effettivo svolgimento dell'attività di lavoro o di studio all'estero, l'iscrizione all'AIRE corrispondente al periodo di attività all'estero non assume rilevanza.

Contro-esodati che producono reddito d'impresa

Da ultimo, la risposta n. [594](#) nega l'accesso alla proroga ai contro-esodati che svolgano un'attività che comporti la produzione di un reddito di impresa. In virtù della formulazione dell'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015, in vigore fino al 29.4.2019, infatti, erano agevolabili i soli redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente o autonomo.

Rientro in Italia alle dipendenze della medesima impresa

Secondo la risposta a interpello 16.9.2021 n. [596](#), possono beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati ([art. 16](#) del DLgs. 147/2015) anche le persone che si trasferiscono in Italia ed effettuano da remoto prestazioni in favore della stessa società estera con la quale intrattenevano, in presenza, il rapporto nell'altro Stato.

L'attuale formulazione della norma, valida per i trasferimenti effettuati dal 30.4.2019, non pone infatti alcun vincolo legato alla "localizzazione" del datore di lavoro, il quale può essere residente o non residente; nè l'interpello subordina l'accesso alle agevolazioni ad una discontinuità tra la "vecchia" e la "nuova" posizione lavorativa.

art. 16 co. 4 DLgs. 14.9.2015 n. 147

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2021 n. 594

Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2021 - "Proroga dei "vecchi" impatriati negata per i contro-esodati non iscritti all'AIRE" - Corso - Odetto

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regime degli impatriati" - Alberti P.

AGEVOLAZIONI FISCALI

[Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta per investimenti "4.0" e credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - STP - Spettanza \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2021 n. 600\)](#)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.9.2021 n. [600](#), ha affermato che le società tra professionisti (STP) titolari di reddito d'impresa possono beneficiare:

- del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "4.0" di cui alla L. [178/2020](#);
- del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. [208/2015](#).

Fattispecie

Nel caso di specie, una STP ha come oggetto principale l'erogazione di servizi socio sanitari per la branca odontoiatrica, svolti esclusivamente per il tramite dei soci persone fisiche in possesso dei titoli abilitanti per l'esercizio della professione odontoiatrica.

Tale società intende realizzare un programma di investimenti finalizzato all'acquisto di apparecchiature e

macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico, alcuni dei quali aventi le caratteristiche di cui all'Allegato A alla L. [232/2016](#).

Qualificazione del reddito delle STP

Il dubbio sull'applicabilità delle agevolazioni era sorto alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 17.3.2021 n. [7407](#) avente a oggetto la natura del reddito prodotto dalle società tra professionisti, qualificabile, ad avviso della Suprema Corte, reddito di impresa o reddito professionale in virtù dell'effettiva organizzazione del lavoro.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. [600/2021](#), ha affermato che per le società tra professionisti di cui all'[art. 10](#) co. 3 della L. 183/2011 trovano conferma le previsioni di cui agli [artt. 6](#), ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dell'[art. 73](#), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa.

Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP, non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate n. [35/2018](#)).

Applicabilità del credito d'imposta per investimenti "4.0" e nel Mezzogiorno

Alla luce della suddetta qualificazione, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le società tra professionisti possono beneficiare sia del credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali "4.0" di cui all'[art. 1](#) co. 1057 della L. 178/2020, sia del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'[art. 1](#) co. 98-108 della L. 208/2015.

Destinatari di entrambe le agevolazioni sono, infatti, i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.

In merito al credito d'imposta per investimenti di cui alla L. [178/2020](#), l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. [9/2021](#), ha infatti precisato quanto di seguito: "si collocano, altresì, nell'ambito della categoria delle imprese beneficiarie le STP titolari di reddito d'impresa, con la conseguenza che, al pari di tali soggetti, possono avvalersi sia del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (commi 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021), sia del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali «ordinari» (commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021)".

In tale circolare è stato ribadito che la "società tra avvocati" costituita ai sensi dell'[art. 16](#) del DLgs. 2.2.2001 n. 96 realizza reddito di lavoro autonomo, in quanto tale modello societario non è riconducibile a quelli delle società commerciali di persone e di capitali disciplinate dal codice civile (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate 28.5.2003 n. [118](#)).

Cumulabilità

Con riferimento alla cumulabilità delle suddette misure agevolative, nella risposta n. [600/2021](#) l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'orientamento interpretativo espresso sull'analogo credito di imposta per investimenti previsto dalla L. 160/1019 con la risposta a interpello 16.9.2020 n. [360](#), in cui è stato chiarito che, in relazione ai medesimi investimenti, è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

art. 1 co. 1057 L. 30.12.2020 n. 178

art. 1 co. 98 L. 28.12.2015 n. 208

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2021 n. 600

Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2021 - "Le STP possono beneficiare dei bonus investimenti 4.0 e Mezzogiorno" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 17.9.2021, p. 35 - "Le Entrate: Stp con reddito d'impresa Spazio a bonus Sud e Industria 4.0" - Gavelli

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti nel Mezzogiorno" - Alberti P. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti in beni strumentali" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 18.3.2021 - "La natura del reddito della STP dipende dall'attività svolta in concreto" - Sanna - Valente

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Lavoro a termine - Apposizione delle causali - Novità del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis")convertito

(nota INL 14.9.2021 n. 1363)

Con la nota 14.9.2021 n. [1363](#), l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha preso in esame le nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, previste dall'[art. 41-bis](#) del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis"), introdotto in sede di conversione in legge.

Con l'occasione, l'INL ha chiarito che le nuove causali costituite da "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro" avranno una limitazione temporale, ovvero fino al 30.9.2022, solo in relazione al primo contratto stipulato tra le parti, mentre i datori di lavoro potranno avvalersene anche dopo per proroghe e rinnovi.

Causali previste dalla contrattazione collettiva

Il nuovo [art. 41-bis](#) del DL 73/2021 convertito prevede, *in primis*, l'introduzione di una nuova causale, che si aggiunge a quelle già previste per la stipula di contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi dall'[art. 19](#) co. 1 del DLgs. 81/2015, che contempla tre tipologie di causali, ossia:

- ragione di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

A queste, con l'introduzione di una nuova lett. *b-bis*, se ne aggiunge dunque una quarta, rappresentata da specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'[art. 51](#) del DLgs. 81/2015, intendendo per tali i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU.

Nel merito, l'INL evidenzia come la norma richieda che le esigenze definite dai contratti collettivi siano "specifiche", ovvero caratterizzate da condizioni già dotate di una concreta attuabilità all'interno del contratto individuale, stipulato dalle parti, al quale non sarà data la possibilità di formulare ulteriori specifiche, che stravolgano la struttura delle causali.

In buona sostanza, le causali della lett. *b-bis* non potranno sicuramente avere una formulazione generica, come avveniva in passato per il c.d. "causalone" (ragioni "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo..."), che richiedeva necessariamente ulteriori declinazioni all'interno del contratto individuale.

Ambito temporale di applicazione

L'[art. 41-bis](#) del DL 73/2021 convertito prevede anche l'inserimento di un nuovo co. 1.1 all'[art. 19](#) del DLgs. 81/2015, con il quale viene introdotta una limitazione temporale all'operatività delle nuove causali.

In particolare, secondo tale disposizione, il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, può essere apposto ai contratti a termine per le predette specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, solo fino al 30.9.2022.

Sul punto l'INL precisa, innanzitutto, che tale limite temporale non deve essere riferito alla conclusione del contratto ma al termine ultimo entro il quale procedere alla stipula dello stesso, esattamente come già chiarito in passato in relazione ad analoghe disposizioni in materia di contratti a termine (ad es., nota INL 16.9.2020 n. [713](#)).

Il contratto, pertanto, potrà dispiegare i suoi effetti anche dopo il 30.9.2022, fermo restando, ovviamente, il limite complessivo dei 24 mesi.

art. 41 bis DL 25.5.2021 n. 73

Nota Ispettorato nazionale del Lavoro 14.9.2021 n. 1363

Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2021 - "Proroghe e rinnovi con causali contrattuali anche dopo il 30 settembre 2022" - Pagano

Il Sole - 24 Ore del 15.9.2021, p. 34 - "Non scade la possibilità di rinnovi e proroghe con causali contrattuali" - Bottini

Italia Oggi del 15.9.2021, p. 39 - "Termine, deroghe ampie nei ccnl" - Cirioli

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro a termine - Lavoro a termine COVID-19" - Tombari E.

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro a termine" - Tombari E.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15.7.2021 N. 191910

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per la sanificazione, l'acquisto di dispositivi di protezione e i tamponi - Disposizioni attuative - Modalità e termini di comunicazione delle spese ammissibili

L'art. 32 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-bis") prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

In attuazione di tale disposizione, con il presente provvedimento vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del nuovo credito d'imposta, in particolare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

Spese agevolabili

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative:

- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- alla somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell'agevolazione;
- all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Modalità e termini di comunicazione delle spese ammissibili

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa all'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 deve essere presentata:

- dal 4.10.2021 al 4.11.2021;

in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del relativo sito Internet;

- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;

- utilizzando l'apposito modello approvato dal presente provvedimento, unitamente alle relative istruzioni di compilazione;

- nel rispetto delle specifiche tecniche approvate dal presente provvedimento o degli eventuali successivi aggiornamenti.

Nello stesso periodo è possibile:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta "teorico" è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo dell'agevolazione di 60.000,00 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile;

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

- non si applicano i limiti annui dei crediti compensabili, di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pro tempore vigenti;

- con successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo fruibile, il relativo modello F24 è scartato.

Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta, per espressa previsione dell'art. 32 del DL 73/2021:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;

- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Scadenze della settimana

20 settembre 2021, Lunedì

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Diritto annuale Camere di Commercio

Soggetti IRES "solari" senza ISA, che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione - Pagamento con maggiorazione

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

info@bgsm.it – www.bgsm.it

0,4%

Imposte dirette

Grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria causa COVID - Inizio presentazione telematica a Invitalia, dalle ore 12.00, delle domande di finanziamento agevolato per piani di rilancio, fino ad esaurimento delle risorse

IRES

Associazioni senza scopo di lucro a carattere storico, artistico e culturale, legate alle comunità locali - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'anno in corso

Imprese trasferite all'estero e che entro il 20 settembre versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

Soggetti che versano il saldo entro il 20 settembre - Versamento totale o prima rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento del saldo attivo e il riallineamento valori, con lo 0,4%

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari", che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio a giugno 2021, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, senza ISA - Versamento saldi e acconti con maggiorazione 0,4%

IRPEF

Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 20 settembre - Versamento complessivo annuo, con lo 0,4%, delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di luglio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di luglio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

22 settembre 2021, Mercoledì

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

Imposte dirette

Imprese di piccola dimensione del settore tessile, moda e accessori - Inizio presentazione telematica a Invitalia, dalle ore 12.00, delle domande di contributo a fondo perduto per progetti di investimento fino a esaurimento risorse

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -
Versamento a saldo per il periodo contabile luglio-agosto

Altre scadenze

25 settembre 2021, Sabato *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e
presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli
INTRASTAT relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di agosto hanno superato la
soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a
luglio e agosto

28 settembre 2021, Martedì

IMU

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno
precedente, qualora obbligatoria, con la sanzione ridotta di 5,00 euro

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare l'omesso versamento e l'omessa presentazione della
dichiarazione, per l'anno precedente, con la sanzione ridotta del 10% e gli interessi legali

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione versamenti modelli REDDITI
2021 e IRAP 2021, la cui scadenza senza lo 0,4% era il 30.6.2021, con la sanzione dell'1,67% e gli interessi
legali

IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche - Regolarizzazione dell'omessa presentazione in Posta del modello REDDITI 2021, con la
sanzione ridotta di 15,00 euro, salva la presentazione telematica entro il 30.11.2021 senza sanzioni

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo
versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile
maggio-giugno

30 settembre 2021, Giovedì

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca
d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Assegni familiari

Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti - Termine per presentare all'INPS la domanda per la concessione dell'assegno temporaneo per i figli minori, a decorrere dall'1.7.2021 e fino al 31.12.2021

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Imprese delle filiere agricole, pesca e acquacoltura - Presentazione telematica all'INPS della domanda per l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2020

Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine per presentare all'INPS la domanda per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2021

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo CONAI

Imprese importatrici con fatturato dell'anno precedente fino a 2 milioni di euro - Termine per inviare al CONAI la dichiarazione per avvalersi del contributo forfettario annuale per le importazioni di merci imballate

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta di bollo

Soggetti passivi IVA - Versamento imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno, salvo differimento al 30 novembre per importi complessivi del primo e secondo trimestre fino a 250,00 euro

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio

Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, con determinati requisiti - Termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 per accedere al contributo a fondo perduto perequativo

Lavoratori dipendenti stagionali, intermittenti, del settore turismo e spettacolo, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio - Presentazione all'INPS domanda per l'ulteriore l'indennità di 1.600,00 euro

Venditori al dettaglio di giornali, riviste e periodici - Presentazione telematica al Dipartimento editoria della richiesta per l'apposito credito d'imposta, in base alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2020

Venditori al dettaglio di libri - Presentazione al MIC, in via telematica, entro le ore 12.00, della richiesta per l'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno precedente

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e

Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRAP

Soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 250 milioni di euro, non intermediari finanziari o assicurativi - Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020, senza sanzioni e interessi, per errata applicazione dei limiti comunitari sugli aiuti

IRPEF

Soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2020 - Termine per regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti, con versamento della sanzione di 250,00 euro

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Imprese con esercizio "solare" - Termine per l'invio all'Ufficio delle Entrate della richiesta di autorizzazione per la valutazione al costo di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, iniziate prima dell'1.1.2007

IRPEF e relative addizionali

Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021

Veterinari o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2021 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 1° al 30.9.2021

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia del modello 730/2021, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 1° al 30.9.2021

Dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente - Termine di presentazione del modello 730/2021 ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato

Dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente - Termine di presentazione del modello 730/2021 al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale

Dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente - Presentazione diretta in via telematica all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi della dichiarazione precompilata, del modello 730/2021

IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Rappresentante del Gruppo IVA - Termine per presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto dall'anno successivo

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti extra-UE aderenti al regime del MOSS - Presentazione istanza di rimborso dell'IVA relativa all'anno precedente sugli acquisti di beni e servizi riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici

Soggetti passivi IVA e consumatori finali - Termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, tramite le funzionalità disponibili sul relativo sito

Soggetti residenti in altri Stati comunitari - Presentazione in via telematica al soggetto competente del proprio Stato della domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni e servizi nell'anno precedente

Soggetti residenti in Italia - Presentazione telematica al Centro operativo di Pescara della domanda di rimborso dell'IVA assolta in altri Stati comunitari sull'acquisto o importazione di beni e servizi nell'anno precedente

Soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele - Presentazione al Centro operativo di Pescara del modello IVA 79 per il rimborso dell'IVA assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni mobili e servizi nell'anno precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile luglio-agosto

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Proprietari, possessori, detentori apparecchi per il gioco lecito, concessionari rete telematica, altri soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta delle giocate - Rinnovo telematico iscrizione nell'apposito elenco "RIES" dell'ADM

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" e/o al "saldo e stralcio" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute il 31.7.2020

Tutti i soggetti - Termine per effettuare il versamento delle somme che scadevano dall'8.3.2020 al 31.8.2021 in relazione alle cartelle di pagamento, agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito INPS

01 ottobre 2021, Venerdì

Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Inizio presentazione telematica della comunicazione per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nell'anno in corso

IVA

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre luglio-settembre

02 ottobre 2021, Sabato *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

** **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*